



Comune di Casalecchio di Reno  
Via dei Mille,9  
40033 Casalecchio di Reno (BO)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

### Deliberazione n. 18 del 25/02/2016

#### **OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016 - 2018. PIANO ASSUNZIONI ANNO 2016. APPROVAZIONE.**

L'anno **duemilasedici** addì **venticinque** del mese di **febbraio** alle ore **15:00** nella Casa Comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in oggetto:

BOSSO MASSIMO	Sindaco	Presente
MICELE ANTONELLA	Vice Sindaco	Presente
BEVACQUA CONCETTA	Assessore	Presente
MASETTI MASSIMO	Assessore	Presente
GRASSELLI BEATRICE	Assessore	Presente
ABAGNATO FABIO	Assessore	Presente
BERSANETTI NICOLA	Assessore	Presente

**Presenti n. 7**

**Assenti n. 0**

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Raffaella Galliani che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di Sindaco, il Sig. Massimo Bosso che dichiara aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016 - 2018. PIANO ASSUNZIONI ANNO 2016. APPROVAZIONE.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso, con riguardo alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, che:

- il vigente quadro normativo in materia di organizzazione dell'ente locale, con particolare riferimento a quanto dettato dal TUEL (D.Lgs. 267/2000) e dal D.Lgs. 165/2001, attribuisce alla Giunta specifiche competenze in ordine alla definizione degli atti generali di organizzazione e delle dotazioni organiche, disposizioni recepite dall'Amministrazione mediante il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, approvato da ultimo con delibera di Giunta comunale n. 48 del 6 maggio 2014;
- l'art. 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 stabilisce che *“Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”*;
- analogamente, l'art. 91 del TUEL dispone che *“Gli organi di vertice delle Amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
- l'art. 33 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 16 della Legge n. 183/2011, stabilisce che *“1. Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica. 2. Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere”*;
- l'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. 165/2001 recita: *“Il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti”*;
- la programmazione triennale dei fabbisogni di personale costituisce presupposto necessario per l'avvio delle procedure di reclutamento, così come prescritto dall'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001;

Viste le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 38 del 28/04/2015, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: *“Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015 – 2017 e piano assunzioni anno 2015 - Approvazione”*;
- n. 73 del 28/07/2015, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto:

“Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2015 – 2017. Piano assunzioni anni 2015 e 2016. Integrazione e aggiornamenti. Autorizzazione assunzione ai sensi dell’articolo 90 D.Lgs. n. 267/2000”;

- n. 91 del 27/10/2015, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: “Integrazione e aggiornamento programmazione del fabbisogno di personale 2015 – 2017. Piano assunzioni anni 2015 e 2016. Approvazione”;

Richiamati:

- l’articolo 39, 1° comma, della Legge n. 449/1997;
- gli articoli 89, 5° comma, e 91 del Decreto Legislativo n. 267/2000;
- l’articolo 6, commi 1 e 4-bis, del Decreto Legislativo n. 165/2001;
- l’articolo 86 del vigente Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e sull’accesso all’impiego;

Visto il Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014, convertito dalla Legge n. 114 dell’11/08/2014, il quale all’articolo 3, commi 5 e seguenti, è intervenuto a modificare la normativa per i limiti della spesa di personale per gli Enti Locali sottoposti al patto di stabilità a decorrere dall’anno 2014, disponendo:

- l’abrogazione, dal 25/06/2014, dell’articolo 76, comma 7, del Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133 del 06/08/2008, e successive modifiche e integrazioni;
- il nuovo limite per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, fissato per gli anni 2014 e 2015 ad una spesa corrispondente al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente, con salvaguardia delle risorse residuali degli anni precedenti;
- la conferma delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, della Legge n. 296 del 27/12/2006, Legge Finanziaria per l’anno 2007, e successive modifiche ed integrazioni;
- l’introduzione all’articolo 1 della citata Legge n. 296 del 27/12/2006 del comma 557-quater, che prevede che “ai fini dell’applicazione del comma 557, a decorrere dall’anno 2014, gli enti assicurano, nell’ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione”, pertanto il triennio 2011/2012/2013;
- la conferma che i limiti di spesa del personale non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d’obbligo;

Richiamato, quanto alle assunzioni a titolo di lavoro flessibile, l’articolo 11, comma 4-bis del Decreto Legge n. 90 del 24/06/2014, convertito dalla Legge n. 114 dell’11/08/2014, il quale inserisce all’articolo 9, comma 28, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, e s.m.i., il periodo che dispone che le limitazioni previste dal comma 28 non si applichino agli enti locali in regola con l’obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 dell’articolo 1 della Legge n. 296/2006, fermo restando che la spesa complessiva non può essere comunque superiore a quella sostenuta nel 2009 per il lavoro flessibile;

Richiamato l’articolo 1, comma 424, della Legge n. 190 del 23/12/2014, Legge di stabilità 2015, il quale prevede che:

- gli Enti Locali per gli anni 2015 e 2016 destinino le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato, nelle percentuali stabilite dalla normativa vigente, alla immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie

- graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della legge e alla ricollocazione nei propri ruoli delle unità soprannumerarie delle Province/Enti di area vasta destinatarie dei processi di mobilità;
- esclusivamente per le finalità di ricollocazione del personale in mobilità dalle Province/Enti di area vasta, fatta salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario, gli stessi Enti destinino anche la restante percentuale della spesa relativa al personale di ruolo cessato negli anni 2014 e 2015;
  - fermi restando i vincoli del patto di stabilità e la sostenibilità finanziaria e di bilancio dell'Ente, le spese per il personale ricollocato non si calcolano al fine del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 557 articolo 1 della Legge n. 296/2006;

Richiamato l'articolo 1, comma 228, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208, Legge di stabilità 2016, il quale prevede che: *“Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”*;

Richiamato, altresì, l'articolo 1, comma 234, della Legge di stabilità 2016, il quale prevede che: *“Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale e' stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015”*;

Richiamate, ancora, le seguenti deliberazioni di Consiglio comunale, con le quali venivano approvate le convenzioni per la gestione associata di funzioni e servizi:

- n. 100 del 18/12/2014 avente ad oggetto “Convenzione tra l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per l'acquisizione in forma associata di lavori, beni e servizi”;
- n. 101 del 18/12/2014 avente ad oggetto “Approvazione della convenzione per il conferimento all'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, delle funzioni in materia di “Amministrazione del personale” (art. 7 c. 3, LR 21/2012 e s.m.i)”;
- n. 102 del 18/12/2014 avente ad oggetto “Convenzione tra l'Unione di Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per il conferimento delle funzioni in materia di protezione civile”;

- n. 103 del 18/12/2014 avente ad oggetto Convenzione tra l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per il conferimento delle funzioni in materia di sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione”;
- n. 104 del 18/12/2014 avente ad oggetto “Convenzione tra l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia ed i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Valsamoggia e Zola Predosa per progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali e erogazione delle relative prestazioni ai cittadini (art.7 co. 3 L.R. 21/2012, succ. modif., e lett. g) del comma 27, del D.L.78/2010)”;

Vista la propria deliberazione n. 123 del 29/12/2015, con la quale si prendeva atto dell'accordo sottoscritto in relazione al trasferimento di personale all'Unione dei Valli del Reno, Lavino e Samoggia in data 16 dicembre 2015 e veniva disposto il trasferimento, conseguente alla cessione delle attività all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, di n. 13 unità di personale dal 1° gennaio 2016;

Ritenuto di mantenere nella spesa di personale di questo Comune, così come previsto nell'accordo sindacale sottoscritto in data 16 dicembre 2015, una quota corrispondente alla spesa relativa al personale trasferito;

Verificata la documentazione, in atti, relativa alle proposte formulate dai Dirigenti per la programmazione triennale del fabbisogno di personale periodo 2016/2018;

Verificato che rispetto alle disposizioni in materia di limiti di spesa del personale introdotte dal citato Decreto Legge n. 90/2014, anche alla luce della deliberazione Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 21/2014, l'Ente rispetta detti limiti come risulta dalla situazione sotto rappresentata:

- valore medio del triennio 2011/2013 spesa di personale : € 10.206.659,19;
- spesa di personale preventivo 2016: € 9.205.493,37;

Dato atto che nella spesa di personale sopra rappresentata, ai fini del rispetto dei limiti, risultano inserite anche:

- una figura di categoria C riferita al Servizio Personale Associato, onde ricostituire il numero di personale assegnato, a seguito di trasferimento in mobilità interna ad altro Servizio comunale di una unità in precedenza, per l'appunto, destinata a detto Servizio Associato;
- una figura di categoria giuridica D1 destinata al Servizio Coordinamento pedagogico istituito nell'ambito del Servizio Sociale Associato, al momento quantificata per intero, che verrà in seguito imputata pro quota all'atto del completamento ed approvazione del relativo progetto;

Preso atto che in materia di assunzioni e spesa di personale per l'Unione dei Comuni vengono in rilievo i contenuti della nota del Dipartimento della Funzione Pubblica 1° febbraio 2007 (indirizzata ad ANCI) – laddove, in merito all'applicazione dell'art. 1, comma 562, della Legge 296/2006 – il Dipartimento collega le possibilità assunzionali dell'Unione a quelle dei Comuni che la costituiscono e, pertanto, si evidenzia che, qualora l'Unione intenda assumere personale non già appartenente ai Comuni aderenti, tanto la capacità di spesa quanto quella assunzionale devono essere verificate e trovare legittimazione in capo ai Comuni aderenti che, quindi, possono “cedere” all'Ente sovra comunale i propri spazi, ovviamente, definitivamente defalcandoli da quelli utilizzabili in proprio; posizione condivisa anche dalla magistratura contabile (cfr. da ultimo, deliberazione della Corte dei

Conti, sezione regionale Lombardia, n. 313/2015/PAR del 24 settembre 2015);

Dato atto che l'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia non presenta capacità assunzionale propria non avendo registrato cessazioni nel 2015;

Visti gli indirizzi formulati nel Documento Unico di Programmazione approvato con propria deliberazione n. 113 del 15/12/2015, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2015/2019 – Aggiornamento per il triennio 2016/2018. Approvazione";

Vista inoltre la documentazione predisposta per il Documento Unico di Programmazione dell'Unione, anche esso in via di approvazione;

Verificato che il limite del contingente per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per l'anno 2016 risulta, alla luce dell'art. 1, comma 228, della L. 208/2015, fissato in € 58.772,94, valore complessivamente quantificato per assegni, oneri ed IRAP, pari al 25% delle cessazioni dal servizio anno 2015;

Dato atto che, rispetto alla copertura del turn over, è in atto una ricognizione e non si procede, pertanto, per ora, alla precisa identificazione dei possibili posti, anche alla luce dei limiti di spesa finanziata per il personale nel bilancio 2016/2018, in via di approvazione;

Ritenuto, contestualmente, al fine di supportare lo sviluppo delle gestioni associate e per una più efficiente organizzazione dei Servizi affidati all'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, in ossequio ai principi sopra ricordati, cedere, nel frattempo, a detta Unione una quota della propria capacità di spesa quantificata in € 10.000,00, valore complessivo;

Preso atto che la programmazione come sopra risultante dalla proposta presenta dalla Conferenza dei Dirigenti è stata formulata tenendo conto delle disposizioni normative sopra esposte, e nello specifico:

- quanto al disposto del comma 557, articolo 1, Legge n. 296/2006 e s.m.i., risulta garantito il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale;
- quanto al disposto del comma 557-quater, articolo 1, Legge n. 296/2006 e s.m.i., la
- spesa di personale per il 2016 risulta entro i limiti del valore medio di spesa del triennio 2011/2013;
- quanto al disposto del comma 28, articolo 9, Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, e s.m.i., lo stesso risulta rispettato;

Viste:

- l'attestazione positiva sul rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno anno 2015 del Responsabile del Servizio Finanziario, depositata in atti;
- la documentazione agli atti relativa al monitoraggio delle spese di personale per l'anno 2016, in relazione ai rispettivi limiti;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno di personale per gli anni 2016 – 2018 e del Piano assunzioni per l'anno 2016 predisposti, le cui linee di sviluppo sono riconducibili ai seguenti elementi:

- a) anno 2016: la programmazione del fabbisogno prevede il mantenimento degli obiettivi di riduzione dell'incidenza percentuale della spesa di personale sulle spese correnti, nonché il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa e viene prevista ad oggi soltanto l'assunzione di personale a tempo determinato nel limite di quanto previsto dal comma 28, articolo 9, Decreto Legge

- n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010;
- b) anni 2017 e 2018: la programmazione del fabbisogno prevede il mantenimento degli obiettivi di riduzione dell'incidenza percentuale della spesa di personale sulle spese correnti, garantita attraverso il contenimento della spesa per lavoro flessibile, secondo le previsioni normative già vigenti, e il contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa;

Rammentato che l'Ente ha comunque la possibilità di modificare, in qualsiasi momento, la programmazione triennale del fabbisogno di personale approvata con il presente atto, qualora dovessero verificarsi nuove e diverse esigenze tali da determinare mutamenti rispetto al triennio di riferimento, sia in termini di esigenze assunzionali, che in riferimento ad eventuali intervenute modifiche normative, nel sempre dovuto rispetto dei limiti di spesa del personale;

Richiamato l'articolo 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, come modificato dall'articolo 16 della Legge n. 183/2011, il quale:

- impone alle Pubbliche Amministrazioni di effettuare la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenza del personale e dei Dirigenti;
- impegna i Dirigenti ad attivare detta procedura per la propria Area e sanziona le Pubbliche Amministrazioni inadempienti con il divieto di effettuare assunzioni di personale a qualunque titolo, dettando nel contempo le procedure da applicare per il collocamento in esubero del personale eccedente e/o in soprannumero;

Verificato che la condizione di soprannumero si rileva dalla presenza di personale in servizio a tempo indeterminato extra dotazione organica, mentre la condizione di eccedenza si rileva dalla impossibilità dell'Ente di rispettare i vincoli dettati dal legislatore per il tetto di spesa del personale;

Valutate le relazioni presentate dai Dirigenti dell'Ente circa la ricognizione annuale prevista dal citato articolo 33 e dall'articolo 6, 1° comma, terzo e quarto periodo, del medesimo D.Lgs. n. 165/2001, dalle quali non risultano situazioni di eccedenza o di soprannumero del personale;

Visto, inoltre, l'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 198 dell'11 aprile 2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246", il quale dispone, da parte degli Enti, la predisposizione di piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne, stabilendo, nel caso di mancato adempimento, l'applicazione dell'articolo 6, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001, ovvero il divieto di assunzione di nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette;

Richiamata la propria deliberazione n. 19 del 17/03/2015, avente ad oggetto: "Approvazione piano delle azioni positive triennio 2015 – 2017", esecutiva ai sensi di legge, mediante la quale si è data applicazione al disposto dell'articolo 48 del Decreto Legislativo n. 198 del 11 aprile 2006, approvando il piano triennale;

Acquisito nel merito del presente provvedimento il parere favorevole del Collegio dei Revisori, così come previsto dall'articolo 19, 8° comma, della Legge n. 448/2001, conservato in atti;

Informate le RSU aziendali;

Dato atto che ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sono stati richiesti ed acquisiti in allegato alla presente deliberazione, i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi favorevolmente dai Responsabili dei servizi interessati;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nonché le vigenti disposizioni di legge ad esso compatibili;

Ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge;

## **DELIBERA**

1. di approvare la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2016 – 2018 secondo la definizione espressa in narrativa;
2. di approvare il Piano assunzioni per l'anno 2016 nella stesura di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
3. di cedere all'Unione dei Comuni Valli del Reno, Lavino e Samoggia, al fine di supportare lo sviluppo delle gestioni associate e per una più efficiente organizzazione dei Servizi affidati ad essa, in ossequio ai principi in premessa ricordati, una quota della propria capacità di spesa per assunzioni quantificata in € 10.000,00, valore complessivo;
4. di dare atto che le risorse a finanziamento della programmazione approvata con il presente provvedimento saranno iscritte nel bilancio armonizzato 2016/2018, anche esso in via di approvazione;
5. - di dare atto che:
  - la programmazione triennale approvata con il presente provvedimento è stata redatta nel rispetto delle disposizioni fissate:
    - dall'articolo 1, commi 557 e seguenti, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;
    - dall'articolo 9, comma 28, del Decreto Legge n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2010, e s.m.i.;
    - dall'articolo 3, commi 5 e seguenti, del Decreto Legge n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014;
    - dall'articolo 1, commi 424 e seguenti, della Legge n. 190/2014;
    - dall'articolo 1, commi 228 e 234, della Legge 208/2015;
  - l'Ente ha sempre rispettato i limiti relativamente sia al patto di stabilità interno, che alle spese del personale, come da documentazione in atti;
6. di rinviare a provvedimenti di competenza dirigenziale l'attuazione di quanto previsto con il presente atto;
7. di dare atto che nell'Ente non sono presenti situazioni di eccedenza o di soprannumero né per i dipendenti né per i Dirigenti, come emerso dalla ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, e dell'articolo 33 del Decreto Legislativo n. 165/2001, e pertanto non deve essere avviata nell'anno 2016 alcuna procedura per la dichiarazione di esubero di dipendenti o Dirigenti;
8. di dare atto che l'Ente ha approvato il piano delle azioni positive per il triennio 2015/2017, in ottemperanza al disposto dell'articolo 48 del Decreto Legislativo n.

198 dell'11 aprile 2006;

9. di rinviare a successivo provvedimento la rideterminazione della dotazione organica conseguente al trasferimento di personale alle dipendenze dell'Unione Valli del Reno, Lavino e Samoggia, assicurando che i posti resisi vacanti sono comunque considerati indisponibili.

=====

Successivamente con votazione unanime e palese, stante l'urgenza di procedere nel merito a salvaguardia dell'operatività della macchina comunale,

### **DELIBERA**

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.



Comune di Casalecchio di Reno  
Via dei Mille,9  
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Verbale n. **7** del **25.02.2016**

**IL Sindaco**

Massimo Bosso

**IL Segretario Generale**

Raffaella Galliani





**COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**  
Provincia di Bologna

\*\*\*\*\*

Proposta N. 2016 / 159  
Servizio Gestione Amministrativa del Personale

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016 - 2018. PIANO ASSUNZIONI ANNO 2016. APPROVAZIONE.

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 25/02/2016

**IL DIRIGENTE**  
**BATTISTINI FABIANA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**  
Provincia di Bologna

\*\*\*\*\*

Proposta N. 2016 / 159  
Servizio Gestione Amministrativa del Personale

OGGETTO: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016 - 2018. PIANO ASSUNZIONI ANNO 2016. APPROVAZIONE.

**PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile.

Lì, 25/02/2016

**IL DIRIGENTE**  
**BATTISTINI FABIANA**  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**  
Provincia di Bologna

\*\*\*\*\*

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 18 del 25/02/2016**

**ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 01/03/2016 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 01/03/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
BALDI EMANUELA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**  
Provincia di Bologna

\*\*\*\*\*

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 18 del 25/02/2016**

Certificato di Esecutività

**Oggetto: PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2016 - 2018. PIANO ASSUNZIONI ANNO 2016. APPROVAZIONE..**

Visto l'art. 134 – 3° comma – del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata in data 01/03/2016 è diventata esecutiva per decorrenza dei termini il 12/03/2016.

Casalecchio di Reno li, 12/03/2016

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa GALLIANI RAFFAELLA  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO**  
Provincia di Bologna

\*\*\*\*\*

**Deliberazione di Giunta Comunale N. 18 del 25/02/2016**

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune a partire dal 01/03/2016 al 16/03/2016 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Casalecchio di Reno li, 17/03/2016

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
DRAGONE DARIO  
(Sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)